



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)

AC 3778

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 77bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere il seguente comma:

“Nel saldo finanziario di cui al comma 5, del comma dell'articolo 77bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 non sono considerate le spese complessivamente sostenute per la realizzazione di opere infrastrutturali connesse alla mobilità urbana individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri cofinanziate da trasferimenti statali”.

MOTIVAZIONE

La proposta è volta a permettere ai Comuni di realizzare le opere infrastrutturali relative alla mobilità con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri cofinanziate da trasferimenti statali.

La copertura è data dalla riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui all'Allegato 1 della legge di stabilità.

Aggiungere il seguente articolo:

1. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.”
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale “Fondo Speciale” dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010.

MOTIVAZIONE

I vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, non consentono il pagamento da parte dei Comuni delle opere infrastrutturali già avviate sul territorio. Al fine quindi di consentire lo sviluppo del territorio e il completamento delle opere si rende necessario escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto di stabilità un importo fino al 10 % dell'ammontare del fondo di cassa risultante al 31 dicembre 2008.

Aggiungere il seguente articolo:

1.E' consentita ai Comuni, previo rilascio della certificazione prevista dall'art. 9, comma 3 bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, la cessione pro soluto, a favore della Cassa Depositi e Prestiti, di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della Provincia e della Regione di appartenenza.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010.

MOTIVAZIONE

I Comuni sono titolari di crediti pregressi, regolarmente accertati nei propri bilanci, ma fino ad oggi non introitati, nei confronti di Province e Regioni.

Per permettere ai Comuni di far fronte alle proprie necessità di cassa, anche con riferimento ai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, si rende necessario consentire la cessione pro soluto alla Cassa Depositi e Prestiti dei suddetti crediti, certificati dalla Provincia e/o Regione di riferimento come certi, liquidi ed esigibili.

Aggiungere all'articolo:

“Le spese in conto capitale degli Enti Locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009 , che eccedono i limiti del patto di stabilità interno di cui ai commi da 1 a 9 dell’art. 77bis della legge 133/2008, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l’anno 2010 di euro 150 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro 12 mesi dall’ anticipazione e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003 valutati in 6 milioni sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal con Decreto del Ministero dell’ Economia e Finanze da adottare entro il 30/4/2010 , sentita la Conferenza Unificata . Gli enti locali comunicano alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 Maggio 2010, le spese che presentano le predette caratteristiche, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari”

MOTIVAZIONE

Il Decreto legge 112/2008 convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha fissato un contributo per il comparto Comuni per il risanamento della finanza pubblica molto elevato creando rilevanti difficoltà nella gestione della cassa per investimenti. Si ricorda infatti che sono intervenuti due decreti legge nel corso del 2009 che hanno dato la possibilità ai Comuni di escludere dal patto alcuni pagamenti per gli investimenti. Considerato il precario equilibrio creatosi dopo la crisi finanziaria che ha colpito il nostro Paese, si ritiene utile fornire ai Comuni uno strumento, già presente nella Legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che permette di anticipare le spese in conto capitale finanziate antecedentemente al 2009 a carico di un fondo appositamente istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il provvedimento consente di spostare il carico finanziario delle anticipazioni sul bilancio pubblico, anziché su quello delle imprese fornitrici, come attualmente previsto dall’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge n. 185 convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009 le cui modalità sono attuate con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009.

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 77bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere il seguente comma:

“Ai comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia dei 5000 abitanti non si applicano le sanzioni di cui al comma 20 del presente articolo.”

MOTIVAZIONE

Si richiede di non sanzionare quegli enti che nel 2010 sono stati assoggettati alle regole del Patto di stabilità interno in quanto hanno raggiunto e superato nel 2008 il parametro dei 5000 abitanti, condizione che rende soggetti al patto di stabilità interno.

La gestione del cambiamento di regole contabili da applicare al bilancio ha creato grandi difficoltà agli enti in questione e per questo motivo potrebbero non aver rispettato il patto di stabilità. per non penalizzare ulteriormente questi Comuni si chiede la sospensione della sanzione per l'anno 2010.

Aggiungere il seguente articolo:

La norma di cui all'articolo 14 comma 16 lett. h) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 si applica a tutti i comuni

MOTIVAZIONE

Con l'emendamento si richiede di estendere a tutti i Comuni l'utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri così come stabilito dal decreto legge n. 78.

All'articolo 14 comma 16 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo la lettera h) aggiungere la seguente lettera

h bis): “Nella gestione di cimiteri affidati a terzi dal Comune i fondi accantonati per garantire l'esecuzione di operazioni cimiteriali future a scadenza della concessione o al termine di inumazioni ordinarie, come anche per la gestione e manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono soggetti ad imposte quando corrispondano ad accantonamenti conseguenti ad incassi in unica soluzione delle tariffe o canoni corrispondenti. Nei casi di affidamento dei servizi cimiteriali dell'esercizio cimiteriale, il conferimento in disponibilità di manufatti ad aree realizzate dal comune in epoche passate e necessari a garantire l'esecuzione del servizio non è soggetto ad alcuna imposta”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento genera un graduale riequilibrio dei conti dell'intero sistema cimiteriale consentendo l'avvio di prassi di accantonamento dei proventi a copertura di obbligazioni a fare per gli anni successivi a quelli della stipula delle concessioni.

Aggiungere seguente articolo:

All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2011 e sino all'attuazione del federalismo fiscale"

MOTIVAZIONE

Attualmente è possibile utilizzare i proventi per concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti nella misura massima del 50% e per un ulteriore 25% per le spese di manutenzione ordinaria del verde delle strade e del patrimonio comunale.

Si propone di mantenere tale possibilità per il triennio 2010-2012 e fino all'attuazione del federalismo fiscale, ciò al fine di fornire maggiore possibilità di manovra sui bilanci comunali fino alla disciplina stabilizzazione della finanza pubblica.

Aggiungere il seguente articolo:

Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.

MOTIVAZIONE

Il comma 3 dell'articolo 14 prevede il taglio dei trasferimenti correnti per un importo pari alla differenza tra il risultato raggiunto e l'obiettivo programmatico. Questo comma modifica la sanzione già prevista dall'art. 77-bis comma 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce che i trasferimenti siano ridotti fino ad un massimo del 5%. Tale taglio potrebbe essere superiore alla soglia del 5% e mettere in difficoltà gli Enti.

Si richiede pertanto l'abrogazione del comma per evitare che si creino possibili disequilibri di bilancio.

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 14, comma 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 sostituire "0,75%" con "4%"

MOTIVAZIONE

Il comma 11 dell'articolo 14 prevede, per l'anno 2010, lo sblocco dei pagamenti per investimenti pari allo 0,78% dei residui passivi in conto capitale accumulati fino all'anno 2008 fuori dal Patto di Stabilità.

Pur condividendo la ratio della norma si ritiene necessario un intervento maggiorativo sulla percentuale: lo 0,78% muove un capitale di soli 320 milioni di euro a fronte dei 40 miliardi di residui passivi.

Si ricorda che lo scorso anno erano stati sbloccati 1 miliardo e 600 milioni di euro.

La copertura della maggiore spesa è data dall'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e dall'aumento delle entrate, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica al decreto in discussione.

Aggiungere il seguente articolo:

*Al comma 20 dell'articolo 77bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 sostituire la lettera a) come segue:
“impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità”*

MOTIVAZIONE

La modifica della lett. a) si rende necessaria per salvaguardare l'autonomia degli enti locali nella destinazione delle risorse e per legare maggiormente la sanzione al rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 77-bis, dopo il comma 7 quinquies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere il seguente comma:

“7 sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute con i diversi proventi e incentivi percepibili dagli enti locali tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili e gli interventi sul risparmio ed efficientamento energetico.”

MOTIVAZIONE

Con l'acuirsi della crisi economica e di una difficoltà diffusa su scala nazionale a rilanciare crescita e sviluppo, L'ANCI sottolinea al Governo la necessità di introdurre, tra le deroghe del Patto di Stabilità, anche quella inerente l'esclusione delle spese sostenute con i diversi proventi e incentivi percepibili dagli Enti locali tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Tale deroga si ritiene tanto più urgente quanto in linea agli impegni cogenti imposti ai diversi Stati Membri dalla nuova direttiva comunitaria 2009/28/CE e agli obiettivi ivi stabiliti, di sostegno alle azioni di sviluppo nazionali e regionali, di scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, di stimolo alla produzione decentrata e al ricorso di fondi strutturali.

La copertura della maggiore spesa è data dall'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e dall'aumento delle entrate, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica al decreto in discussione.

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 77-bis, dopo il comma 7 quinquies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere il seguente comma:

“7 sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica”

MOTIVAZIONE

Si rende necessaria l'esclusione dal patto di stabilità delle spese per gli interventi di edilizia scolastica per consentire l'utilizzo di risorse già disponibili in bilancio o che saranno assegnate. Sono numerosi i Comuni che hanno avuto serie difficoltà a rispettare i vincoli imposti dal Patto di stabilità interno per la necessità di portare a termine lavori di completamento, di ampliamento o di messa in sicurezza delle scuole.

Inoltre se non viene concessa tale deroga i Comuni e le Province rischiano di non poter utilizzare le risorse recentemente assegnate dal primo programma stralcio relativo agli interventi urgenti per la messa in sicurezza del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici. Il Piano, deliberato dal CIPE nel mese di maggio, ha infatti assegnato la prima tranche dei fondi CIPE destinati alla messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Si tratta di circa 358 milioni di euro per un totale di 1.700 interventi da effettuarsi nelle scuole. C'è il reale rischio però che queste risorse che, considerata l'urgenza degli interventi saranno assegnate direttamente agli enti proprietari degli immobili, Comuni e Province, non potranno essere spese per non incorrere nelle sanzioni imposte dai vincoli del patto. Stiamo parlando di opere urgenti di messa in sicurezza di cui necessitano le scuole come ha evidenziato la rilevazione effettuata sull'intero territorio nazionale.

La copertura della maggiore spesa è data dall'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e dall'aumento delle entrate, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica al decreto in discussione.

Aggiungere il seguente articolo:

Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma 127, lettera a) sostituire la cifra "156 milioni di euro" con la seguente cifra " 500 milioni di euro"

MOTIVAZIONE

La perdita di gettito conseguente alla esenzione dal pagamento ICI prima casa per l'anno 2008 è pari a quella dell'anno 2009 in quanto la base imponibile utilizzata è la medesima.

La certificazione utilizzata per i primi rimborsi è stata effettuata in relazione a quanto disposto dalla finanziaria per l'anno 2008, che prevedeva l'esenzione dal pagamento del tributo per fattispecie diverse da quelle che non hanno pagato il tributo dell'anno 2008.

Aggiungere il seguente articolo:

Il comma 7, dell'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n.93, come convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126 è abrogato.

Conseguentemente è abrogato il comma 30 dell'articolo 77bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto è necessario poiché la norma, contenuta nell'art. 1, comma 7 del decreto legge, congela la possibilità, per Regioni ed Enti locali, di aumentare aliquote e addizionali fino alla definizione delle nuove regole del Patto di stabilità e in prospettiva del federalismo fiscale. L'inserimento di una norma così invasiva sul bilancio degli Enti locali, per di più senza concertazione con i Comuni, rappresenta una vera e propria limitazione dell'autonomia impositiva, costituzionalmente riconosciuta, degli Enti locali. Il provvedimento messo a punto dal Governo finisce per penalizzare i Comuni che, negli anni passati, hanno utilizzato con assoluta parsimonia la leva fiscale, rispetto ad amministrazioni che hanno agito in direzione opposta.

Aggiungere il seguente articolo:

Al comma 1 lett. d) dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 è così sostituito:

“d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, 3.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.150 milioni di euro a partire dal 2013, attraverso le misure di cui al comma 2”

MOTIVAZIONE

La proposta è di diminuire il taglio dei trasferimenti per i Comuni di 500 milioni per l'anno 2011, il taglio verrà recuperato nell'anno 2012, infatti i trasferimenti saranno tagliati di un importo pari a 3000 milioni, maggiorati quindi di 500 rispetto a quanto previsto dal d.l 78. Ciò per rendere la manovra più sostenibile per il comparto.

Aggiungere il seguente articolo:

I commi da 1 a 4 dell'articolo 77bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 sono sostituiti con i seguenti commi

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 22, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 10 per cento, 12,7 per cento e 12,7 per cento;

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

3bis. A decorrere dal 2011 l'obiettivo strutturale del Patto di Stabilità per comuni e province è determinato dal conseguimento del pareggio del saldo finanziario in termini di competenza mista, come definito al comma 3.

4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 2, devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementato di una misura non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito dell'importo pari alla

riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4bis. Il suddetto saldo finanziario deve essere ridotto di una misura pari al 50% della differenza, se positiva, tra il saldo determinato ai sensi del precedente comma e quello previsto dal decreto legge 112 del 2008 per il 2011. Viceversa, il saldo di cui al comma 4 deve essere incrementato di una misura pari al 50% della differenza tra il saldo determinato ai sensi del decreto-legge 112 del 2008 per il 2011 e quello previsto dal precedente comma.

4ter. In ogni caso, se il saldo obiettivo definito dal comma 4bis supera il 9% della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, il saldo da conseguire per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementato di una misura non inferiore al 9% della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008.

MOTIVAZIONE

Con la proposta avanzata si individua un modo tale che la nuova disciplina sia il risultato di un obiettivo condiviso dai vari livelli di governo e consenta agli enti locali di raggiungere la stabilità finanziaria.

Questo risultato di regole certe e durature nel tempo può essere ottenuto solo prevedendo una regola di patto stabile nel tempo che di anno in anno determini il contributo alla manovra, in proporzione al peso del comparto e a seconda della situazione del Paese.

L'emendamento quindi propone una regola stabile di patto di stabilità che si realizza attraverso l'introduzione del pareggio del bilancio in termini di competenza mista, e l'introduzione di un criterio di riparto della manovra e la neutralizzazione di possibili scostamenti dai saldi obiettivo stabiliti dal d.l. 112/2008.

Per la ripartizione della manovra il criterio utilizzato si basa sul peso relativo della spesa corrente registrata nell'ultimo triennio disponibile (media 2006-2008); mentre per evitare eccessivi scostamenti dai saldi obiettivo previsti dalla legislazione vigente, si abbatta del 50% la distanza tra nuovo obiettivo previsto dalla presente proposta e quello che si sarebbe determinato con il dl 112 del 2008,. Inoltre si è prevista un abbattimento del saldo obiettivo di 500 milioni di euro e una clausola di salvaguardia che limiti l'incidenza del contributo, al netto dei trasferimenti tagliati, al 9% della spesa corrente.

L'individuazione del meccanismo esposto consente agli enti locali di continuare a svolgere la funzione che il quadro costituzionale ed istituzionale assegna e di una regola che tenda all'equilibrio di bilancio, consentendo di programmare le proprie attività.

Tale emendamento si è reso necessario in quanto l'obiettivo assegnato è insostenibile, tesi sostenuta dall'anci sino dall'approvazione del decreto legge 112 in cui venivano fissate le nuove regole del patto di stabilità per il triennio 2009-2011

Si ricorda infatti che, per gli anni 2009- 2011 è stata definita una manovra correttiva a carico dei Comuni per un importo pari a 1 miliardo e 340 milioni di euro per il 2009. Per gli anni successivi il contributo diventa 1 miliardo e 30 milioni di euro per il 2010 e 1 miliardo e 775 milioni per il 2011. Complessivamente quindi ai Comuni nel triennio è

stato richiesto, in termine di miglioramento dei saldi, un contributo pari a 4 miliardi e 145 milioni di euro.

I Comuni hanno dovuto, dunque, e dovranno significativamente migliorare i propri saldi e per farlo hanno come unica possibilità, vista la pesante riduzione delle entrate e il blocco dell'autonomia impositiva: la riduzione della spesa. Si tratta di una soluzione difficilmente sostenibile per i Comuni che devono far fronte alla crescente domanda di servizi sociali e all'aumento dei costi di produzione per l'erogazione dei principali servizi pubblici. L'unica via che è rimasta da percorrere agli enti locali, date le rigide regole del Patto di stabilità, è la riduzione della spesa in conto capitale, che come sopra già anticipato, è la parte del bilancio più discrezionale.

I Comuni per rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità saranno costretti nel triennio 2009 - 2011 a ridurre la spesa totale di circa il 9% e considerando che la spesa corrente è difficilmente contraibile a risentirne sarà la spesa per investimenti che si potrebbe ridurre di almeno il 30%.

Con queste misure il comparto dei Comuni raggiunge nel 2011 un saldo finanziario positivo pari a circa 2 miliardi e 400 milioni di euro e tutti i Comuni riportano un saldo finanziario positivo.

La recente Manovra proposta dispone un ulteriore miglioramento del saldo del comparto dei Comuni nel triennio 2011-2013 di 4 miliardi di euro: per il solo 2011, oltre al miliardo e 800 milioni già richiesti al comparto, che si aggiunge al saldo positivo di 600 milioni da raggiungersi nel 2010, viene richiesto un contributo ulteriore di 1 miliardo e 500 milioni, in termini di taglio ai trasferimenti (il 14% delle risorse correnti) per i soli Comuni sottoposti al Patto di stabilità interno. Per gli anni 2012 e 2013 le misure consistono nel consolidamento del taglio dei trasferimenti in misura di 2 miliardi e mezzo di euro, che si sommano al mantenimento dell'avanzo del comparto raggiunto nel 2011, pari a 2 miliardi e 400 milioni, per un totale di circa 5 miliardi di euro in termini di saldo di bilancio a partire dal 2012.

In termini di sostenibilità, la manovra imposta per il biennio 2011-2012 obbliga tutti i Comuni a raggiungere l'avanzo finanziario, al netto del taglio dei trasferimenti, per cui l'anno prossimo tutti i Comuni dovranno garantire un livello di entrate superiore alle spese, nonostante le prime verranno tagliate di circa il 3,2%, che è la dimensione del taglio lineare di circa il 12% previsto dal D.L. 78/10 per il 2011.

La copertura è data dalla riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui allegato 1 della legge di stabilità.

Aggiungere il seguente articolo:

“L’importo totale dei trasferimenti fiscalizzabili ai sensi della legge delega n.42/2009 non può essere inferiore al totale trasferimenti correnti assegnati dal Ministero dell’Interno ai Comuni alla data del 31 dicembre 2010.

MOTIVAZIONE

Tale proposta ha il fine di rendere stabile i trasferimenti comunali

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)

All'articolo 14, comma 9, della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole "i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010" sono soppresse.

MOTIVAZIONE

La rigidità di tale vincolo blocca, di fatto, le politiche assunzionali degli Enti. Inoltre tale vincolo appare di dubbia legittimità costituzionale, atteso che già in passato la Corte Costituzionale, con sentenza n. 390/2004 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui disponeva che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003>>». La Corte infatti aveva chiarito che tale disposizione, non limitandosi a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, poneva un limite che, proprio perché specifico e puntuale e per il suo oggetto, *“si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri (ad esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità: sentenza n. 388 del 2004) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi”*.

Tale vincolo inoltre è aggiuntivo rispetto al già previsto vincolo generale di riduzione della spesa di personale e rispetto ai vincoli recati dal Patto di stabilità.

Si sottolinea inoltre che come riportato nella Relazione tecnica allegata al decreto legge i risparmi di spesa in materia di personale per gli Enti sottoposti al Patto sono *“strumentali, ad adiuvandum ai fini del rispetto del Patto di stabilità”* e dunque

l'eliminazione del vincolo, puntuale, relativo alle assunzioni a tempo indeterminato non incide sui saldi complessivi della manovra.

In subordine

Al comma 9, le parole “i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010” sono sostituite dalle seguenti:

“A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli Enti sottoposti al Patto di stabilità possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, secondo le seguenti percentuali:

Enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 38%: 30%

Enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 36%: 50%

Enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 34%: 70%

Enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 34%: 100%.

Ai fini del presente comma la verifica della sussistenza del rapporto spesa di personale su spesa corrente è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo relativo all'anno 2009”.

MOTIVAZIONE

La rigidità di tale vincolo blocca, di fatto, le politiche assunzionali degli Enti ed è profondamente iniqua in quanto non correla le possibilità assunzionali alla virtuosità dell'Ente. L'emendamento viene presentato allo scopo di rendere più flessibile il limite assunzionale in ragione della diversa entità del rapporto spesa di personale su spesa corrente.

Si sottolinea inoltre che come riportato nella Relazione tecnica allegata al decreto legge i risparmi di spesa in materia di personale per gli Enti sottoposti al Patto sono “strumentali, ad adiuvandum ai fini del rispetto del Patto di stabilità” e dunque la rimodulazione del vincolo relativo alle assunzioni a tempo indeterminato non incide sui saldi complessivi della manovra.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)

Il comma 10 dell'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è così sostituito:

“L'art. 1, comma 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

1. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.
2. Gli enti che registrano un rapporto, espresso in termini percentuali, tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 36% si considerano virtuosi. Il rapporto di cui al precedente periodo è calcolato sulla base della media dei dati relativi alle spese di personale per il quinquennio 2005-2009.
3. I Comuni virtuosi, così come definiti dal precedente comma, non sono assoggettati alle disposizioni di cui al comma 1. Tali Enti adottano comunque politiche di spesa di personale volte ad evitare che la programmazione triennale registri nel suo insieme un superamento del rapporto definito al comma 2.
4. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di virtuosità di cui al presente articolo, per i Comuni con un organico inferiore a 10 unità, non sono computate le spese per le sostituzioni di personale a copertura di posti unici in dotazione organica.
5. In ogni caso, per tutti gli Enti i piani di fabbisogno del personale elaborati in vigore della presente disposizione possono assicurare il mantenimento operativo delle figure infungibili, a copertura di posti apicali nella dotazione organica dell'ente, previa documentata attestazione della assenza dell'ente di figure con adeguato profilo professionale e ove l'eventuale copertura non sia attribuibile ad autonome scelte gestionali dell'ente.

In subordine

Il comma 10 dell'art. 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è così sostituito:

“L'art. 1, comma 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

“1. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale ivi compreso il personale di cui al comma 558, nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute dal 2006, ivi comprese le mobilità.

2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di virtuosità di cui al comma 1, non sono computate le assunzioni e le relative spese per l'acquisizione di personale infungibile, a copertura di posti apicali nella dotazione organica dell'ente.

3. Per i comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci eventuali deroghe alle previsioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento”.

Aggiungere il seguente articolo:

RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI

All'art. 6, comma 2, del d. l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 dopo le parole "servizio sanitario nazionale" aggiungere le seguenti parole ", ai soggetti che gestiscono servizi in campo culturale e sociale,".

MOTIVAZIONE

La partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza, essi non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. Per le amministrazioni pubbliche e le società di cui all'elenco Istat, il compenso è ridotto del 10%.

La norma non chiarisce cosa s'intende esattamente per ente che riceve "contributi" dalle finanze pubbliche e soprattutto se tra questi soggetti rientrano anche le fondazioni culturali o le aziende speciali. Pertanto tale norma, se applicata, comporterà certamente una dequalificazione dei consigli di amministrazione delle società miste pubblico/private, in particolar modo delle aziende che si occupano di cultura.

Non si comprende come sarà possibile, infatti, garantire professionalità negli organi di gestione di questi enti che svolgono attività di tipo imprenditoriale. A tal proposito si ricorda peraltro che molti di tali soggetti, come la Fondazione La Triennale di Milano, si garantiscono un regime di autofinanziamento, attraverso le sponsorizzazioni e i contributi da parte dei privati in piena autonomia negoziale. Si ravvisa, infine, una evidente discriminazione tra il regime giuridico contenuto in questa norma e quello dettato per le amministrazioni (comma 3) e le rispettive società partecipate non quotate di cui all'elenco Istat (comma 6), che subiscono solo una decurtazione del 10% rispetto agli importi del 2010.

Piuttosto si ravvisa l'opportunità per il futuro di introdurre criteri selettivi rispetto all'efficienza e alla congruità, che possano costituire elemento di valutazione dei risultati gestionali e culturali (pareggio di bilancio, parametri e standard...)

Si chiede la modifica del comma 2 dell'art. 6, in quanto tale disposizione, abolendo qualsiasi tipo di compenso per la partecipazione agli organi collegiali di enti, anche di natura privatistica, spesso iscritti al Registro delle imprese, che ricevono contributi pubblici (come ad esempio fondazioni, società, aziende), sta comportando una dequalificazione dei consigli di amministrazione delle società miste pubblico/private, in particolar modo delle aziende che si occupano di cultura. Agli amministratori delle imprese del settore, che hanno già notevoli responsabilità civili e penali, infatti, quasi sempre sono attribuiti compensi al di sotto degli *standard* delle altre imprese che gestiscono servizi pubblici in ambiti di rilevanza economica (trasporti, energia, gas), anche rispetto ad analoghe imprese culturali di livello internazionale.

Il contenimento della spesa degli enti territoriali dovrebbe essere sempre collegato ad un processo di razionalizzazione degli stessi, non certo alla mancanza della possibilità di poter intervenire sul mercato del *management* per assicurare alle proprie società partecipate un adeguato *know how* gestionale. D'altronde, come è noto, il trattamento economico degli amministratori di società è regolato dalle norme del codice civile e, pertanto, deve rimanere di competenza dell'autonomia statutaria delle società stesse e, in ossequio all'art. 41 Cost. sulla libera iniziativa privata.

Aggiungere il seguente articolo:

RIDUZIONE COMPONENTI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIALI

All'art. 6, comma 5, del d. l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 dopo le parole "con personalità giuridica di diritto privato," aggiungere le seguenti parole "esclusi i soggetti a composizione mista pubblico-privata che gestiscono servizi culturali,".

MOTIVAZIONE

Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, qualora non siano già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

Non si comprende a quali categorie si applica tale normativa né cosa si intende esattamente per organismi di diritto pubblico con personalità di diritto privato pertanto è necessario chiarire come verrà assicurata la più ampia compartecipazione tra i diversi soggetti pubblici e privati negli enti partecipati.

Si propone dunque di introdurre una "clausola di esclusione" dall'applicazione di tale misura a favore degli enti misti pubblico/privati che gestiscono servizi culturali. Indicare un limite al numero dei componenti dei consigli di amministrazione di tali enti significa, infatti, introdurre una norma di sbarramento nei confronti dei soggetti privati che intendono apportare le loro risorse finanziarie e il loro know-how, al fine di garantire una gestione più efficiente dei servizi resi ai cittadini. Si tornerebbe così indietro di decenni rispetto al processo di partecipazione delle imprese private a società e fondazioni che, in realtà importanti come La Scala di Milano, la Triennale di Milano, la Fondazione Maxxi, la Fondazione Musica per Roma (che gestisce l'Auditorium), la Fondazione per il Museo Egizio di Torino e il Consorzio per Venaria Reale, contribuiscono in modo rilevante alla vita dei più importanti organismi culturali del Paese.

La disposizione costringerà numerosi enti pubblico-privati, peraltro compartecipati da enti territorialmente diversi (Regioni, Province ed enti locali), a depauperare tale compagine che, invece, rappresenta un elemento di integrazione tra i diversi ambiti del comparto della nostra Repubblica.

Aggiungere il seguente articolo:

SPESE PER MOSTRE E PUBBLICITA'

All'art. 6, comma 8, del d. l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 sostituire le parole “nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed” con le seguenti parole “nonché alle mostre ed eventi culturali, e relative spese di pubblicità, realizzati, nell'ambito della loro attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e da quelli che svolgono, a livello territoriale, servizi e attività culturali, nonché”

MOTIVAZIONE

A partire dal 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT, dovranno ridurre la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza al 20% della spesa sostenuta nel 2009 eccetto che per i convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.

Il termine “mostre” si presta a interpretazioni certamente equivoche. Si dovrebbe interpretare la norma nel senso di vietare le mostre degli enti che, come loro funzione principale, non si occupino di cultura. Lo stesso vale a dirsi per le spese di pubblicità che sono insite e necessarie per i soggetti che organizzano come loro compito istituzionale mostre ed eventi culturali. La *ratio* della norma è quella di tagliare le spese celebrative e di rappresentanza, tanto è vero che essa esclude università, ricerca e Ministero per i beni e le attività culturali. D'altronde, anche gli enti locali che svolgono, quale loro compito istituzionale, servizi e attività culturali debbono essere esclusi dall'applicazione del presente comma, poiché, se così non fosse, si creerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra il regime giuridico stabilito per il Mibac e quello relativo alle autonomie locali.

Si chiede di escludere dall'ambito di applicazione della norma gli enti che svolgono come compito istituzionale servizi culturali.

In particolare, si segnala la differenza che esiste tra una mostra organizzata da enti che perseguono come propria missione istituzionale la diffusione della cultura tramite l'organizzazione di mostre (enti locali, aziende, fondazioni, istituzioni, etc.) rispetto ai cd. eventi che le amministrazioni svolgono, a titolo promozionale, dell'ente medesimo. Infatti, se può considerarsi ragionevole, ai fini di un risparmio di spesa a livello nazionale, un taglio per le “spese superflue” a carico degli enti che svolgono attività diverse da quelle culturali (Anas e altri), del tutto illogico, invece, si profila un tale obbligo per gli enti che svolgono, quale loro missione istituzionale, servizi culturali. Occorre escludere, inoltre, dalle spese per pubblicità l'informazione al cittadino relativa ai servizi di qualunque tipologia.

Aggiungere il seguente articolo:

SPESE PER LE SPONSORIZZAZIONI

All'art. 6, comma 9, del d. l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla fine del comma, dopo le parole "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni" aggiungere le seguenti parole "ovvero stipulare contratti che prevedano un corrispettivo a fronte di un ritorno di immagine e pubblicità per la pubblica amministrazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle spese relative a sponsorizzazioni culturali sportive e sociali.

MOTIVAZIONE

A partire dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT non potranno effettuare spese per sponsorizzazioni.

La norma non chiarisce cosa debba intendersi per sponsorizzazione e quale sia la differenza tra sponsorizzazione e contributo pubblico. Non avrebbe certamente senso vietare le sponsorizzazioni per i settori, come la cultura, che vive di tali contributi.

Si ritiene necessario pertanto che l'articolato chiarisca espressamente cosa si intende per sponsorizzazioni, escludendo un'interpretazione della norma che possa farvi rientrare qualunque forma di contribuzione a terzi e che, inoltre, dalla soppressione delle spese per le sponsorizzazioni vengano espressamente esclusi i contributi pubblici versati dagli enti locali per manifestazioni culturali, sportive e sociali. In particolare, si rammenta che il settore culturale costituisce un settore *non profit* che, tuttavia, è capace di generare un indotto economico notevole tramite il turismo culturale. Proprio per questo motivo, l'ANCI ritiene applicabile la cd. "eccezione culturale", nel senso che tale disposizione non dovrebbe essere applicata alle sponsorizzazioni relative ad eventi culturali.

Aggiungere il seguente articolo:

SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO

All'art. 6, comma 12, del d. l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole “nonché di quelle strettamente connesse ad accordi” aggiungere le seguenti parole “e mostre ed eventi”

MOTIVAZIONE

Le amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

La norma sembra escludere le spese per missioni all'estero anche finalizzate alla stipula di accordi diretti a realizzare eventi culturali. Si ritiene necessario pertanto escludere dall'applicazione di tali norme le spese per missioni svolte all'estero da enti ed aziende culturali per la realizzazione di mostre ed eventi culturali internazionali, che in molti casi sottintendono la sottoscrizione di veri e propri accordi internazionali (ad esempio per il prestito delle opere) e che consentono al nostro paese di garantire la qualità dell'offerta culturale anche a fini turistici.

Aggiungere il seguente articolo:

Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo

Aggiungere alla Tabella B- Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale,

Ministero dell'Interno, annualità 2011: 103.000

L'accantonamento è infatti previsto per le annualità 2012 e 2013 ma non per l'anno 2011.

Aggiungere il seguente articolo:

Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo

“E' ripristinato, per l'anno 2011, il capitolo 7243 del Ministero dell'Interno di euro 103.291.000”

MOTIVAZIONE

Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, per l'anno 2011, il cap. 7243 ha subito una riduzione di 103,3 milioni di euro, pari all'ammontare totale del fondo, relativo alla fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo, si chiede il ripristino dell'intera somma.

La somma peraltro è inserita nella relazione sui trasferimenti della Copaff dell'8 giugno 2010, tra gli stanziamenti a favore delle regioni per le quali andrebbe assicurato il finanziamento permanente per consentire la fiscalizzazione.

Aggiungere il seguente articolo:

Borse di studio

Aggiungere allegato n.1, Tabella C

Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anno 2011, 154.937.070,00

Il fondo è stato ridotto di 84,2 milioni di euro rispetto alla legge di assestamento

Aggiungere il seguente articolo:

Borse di studio

“Per l'anno 2011, il capitolo 3044 del Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze è dotato di euro 154.937.070,00”

MOTIVAZIONE

Per l'anno 2011, il capitolo 3044 del ministero dell'economia e finanze, relativo alle somme da trasferire alle regioni per le borse di studio per la frequenza di scuola dell'obbligo prevede una riduzione dello stanziamento pari a 84,2 milioni di euro, prevedendo uno stanziamento pari 33, 1 milioni di euro. In questo modo è evidente che il riparto conseguente ai Comuni sarà molto esiguo.

La cifra stanziata per l'assegnazione di borse di studio per gli studenti aventi diritto era, dal 2001, pari a 154.937.070 (300 miliardi di lire), nel 2009 la somma è stata di 119.580.109,00, nel 2010 117,3 milioni di euro. Si chiede il reintegro del fondo originario.

La somma è prevista nella relazione sui trasferimenti della Copaff dell'8 giugno 2010, tra le voci dei trasferimenti per le Regioni.

Aggiungere il seguente articolo:

TARSU

“A decorrere dall’anno 2011, è incrementata di Euro 4.570.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall’art. 33bis della legge n.31/2008”.

MOTIVAZIONE

A partire dal 2009, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 442 del 17 dicembre 2008, sono rientrati tra i destinatari delle risorse anche i Comuni della Sicilia, che hanno influito per un importo pari a 4.570.025,58 euro, comportando una conseguente diminuzione complessiva dei trasferimenti per tutti gli altri Comuni. L’importo forfetario complessivo, attualmente versato ai Comuni, per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ammonta a 38,734 milioni di euro, cifra che fu concordata in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali nel 2001.

Si chiede pertanto che a partire dal 2011 sia incrementato ed adeguato l’ammontare complessivo dell’importo da corrispondere a tutti i Comuni.

Aggiungere il seguente articolo:

Edilizia scolastica

“Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’art. 4 della legge 11 gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2011-2013, assegnati come previsto all’art. 1, comma 625, della L. 296 del 27 dicembre 2006, da inserire nel Cap. 7160 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca”.

MOTIVAZIONE

Il 2009 è l’ultima delle annualità che beneficiato del finanziamento previsto nella legge Finanziaria 2007, che aveva destinato 250 milioni di euro per i piani di edilizia scolastica previsti dalla legge 23/96, per il triennio 2007-09. La somma inizialmente prevista per il 2009, pari a 100 milioni di euro, nella previsione di Bilancio del 2009, ha apportato un taglio di 23 milioni di euro. Il patrimonio di edilizia scolastica su l’intero territorio nazionale è costituito da circa 42.000 strutture, molte delle quali, nonostante gli sforzi economici di Comuni e Province, non ancora in regola con le norme di sicurezza e spesso carenti di aule, laboratori, palestre. Il patrimonio immobiliare scolastico e la sicurezza degli edifici scolastici costituiscono sicuramente una priorità nelle politiche di investimento del Paese.

Aggiungere il seguente articolo:

Scuole paritarie

“E’ confermato, per l’anno scolastico 2011-2012, il contributo di 410 milioni di euro per le scuole paritarie, in applicazione dell’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

MOTIVAZIONE

La Finanziaria 2010 ha già decurtato per un importo pari a 135 milioni di euro, il contributo di 535 milioni di euro, dato alle scuole paritarie, tra le quali rientrano molte scuole dell’infanzia dei Comuni. Naturalmente tale ulteriore diminuzione di risorse metterà in gravissima difficoltà le scuole dell’infanzia dei Comuni con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione dell’intero sistema scolastico comunale con due possibili soluzioni una consistente riduzione dei servizi finora offerti dai Comuni oppure l’intervento economico delle famiglie.

Aggiungere il seguente articolo:

Edilizia scolastica

“E’ rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, art. 80 della legge 289 del 2002.”

MOTIVAZIONE

Il finanziamento di quasi 500 milioni di euro per l’attuazione dei due primi programmi stralcio, sebbene di molto inferiore al reale fabbisogno economico, ha comunque permesso di finanziare circa 1600 interventi negli edifici scolastici. Il terzo Piano stralcio, inizialmente previsto per il 2006 e successivamente definanziato, non è più stato attivato.

Aggiungere il seguente articolo:

Spesa per il pranzo di personale dipendente da altra Amministrazione

“A partire dal 2011, il capitolo 1274 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, è incrementato di euro 25.000.000.”

MOTIVAZIONE

Il rimborso da parte dello Stato per il pranzo del personale docente statale è insufficiente dal momento che essendo considerato come contributo viene rimborsato solo in parte. I Comuni sono tenuti a sostenere, anche se solo in parte, la spesa per il pranzo di personale dipendente da altra Amministrazione.

L’ultimo Contratto del comparto della Scuola del novembre 2007, all’art. 21 ha esteso il diritto degli insegnanti statali, operanti nelle scuole pubbliche, ad usufruire gratuitamente del pranzo durante l’orario di servizio, anche ad altri insegnanti e al personale ATA, comportando per le casse comunali un ulteriore aggravio di spese.